

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 01771/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1771 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da Cristiano Buzzelli, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristiano Buzzelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia e Consiglio Superiore della Magistratura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Valentina Forcina, Stefania Paliani, Paola Ferrera, non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Emanuela Iafolla, rappresentata e difesa dagli avvocati Aristide Police, Raimondo D'Aquino Di Caramanico, Emanuela Iafolla, Davide Valenza, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

per l'annullamento

quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del Bando di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale, - IV Serie speciale, n. 28 dell'11 aprile 2023;
- della graduatoria provvisoria pubblicata in data 31.05.23, consequenziale parere del 14.06.23 dalla Sezione Autonoma presso il Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Roma e graduatoria definitiva, approvata con delibera del CSM del 13.12.2023, inerente procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace presso l'Ufficio del giudice di pace di Roma;
- della graduatoria provvisoria pubblicata in data 31.05.23, consequenziale parere del 14.06.23 dalla Sezione Autonoma presso il Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Roma e graduatoria definitiva, approvata con delibera del CSM del 13.12.2023, inerente procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a vice procuratore onorario presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma;
- della graduatoria provvisoria pubblicata in data 31.05.23, consequenziale parere del 14.06.23 dalla Sezione Autonoma presso il Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Roma e graduatoria definitiva, approvata con delibera del CSM del 13.12.2023, inerente procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace presso l'Ufficio del giudice di pace di Ostia;
- di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti, antecedenti, consequenziali e collegati, ancorché non conosciuti, lesivi dei diritti e degli interessi del ricorrente;

quanto riguarda ai motivi aggiunti presentati il 19 gennaio 2026:

- dei provvedimenti di avvio del tirocinio della sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Roma;
- delle delibere del CSM di scorrimento, a seguito di rinuncia all'ammissione al tirocinio di alcuni candidati: del 05.06.24, 16.10.24 e 22.01.25, ai fini della nomina a GOP presso l'Ufficio del GdP di Roma; del 23.10.24, 04.12.24 e 22.01.25 ai fini

della nomina a VPO presso la Procura di Roma;

- delle graduatorie degli idonei per il conferimento dell'incarico all'esito del tirocinio della sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Roma;
- delle delibere del CSM di nomina degli idonei: del 05.11.25 (pubbl. il 17.11.25) e 10.12.25 (pubbl. il 19.12.25) ai fini della nomina a GOP presso l'Ufficio del GdP di Roma; del 05.11.25 (pubbl. il 17.11.25) e 10.12.25 (pubbl. il 19.12.25) ai fini della nomina a VPO presso la Procura di Roma; del 22.10.25 (pubbl. l'11.11.25) e 10.12.25 (pubbl. il 19.12.25) ai fini della nomina a GOP presso l'Ufficio del GdP di Ostia;
- dei decreti del Ministro della giustizia di conferimento dell'incarico;
- degli ulteriori atti e provvedimenti, presupposti, collegati, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti, lesivi dei diritti e degli interessi del ricorrente

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Consiglio Superiore della Magistratura;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2026 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto il ricorso in epigrafe proposto e letti gli atti di causa;

Rilevato che la causa è stata chiamata all'udienza pubblica del 27 maggio 2026;

Considerato che parte ricorrente ha proposto motivi aggiunti in data 19 gennaio 2026, con cui ha gravato i provvedimenti di avvio del tirocinio della sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Roma, le delibere indicate in atti del CSM di scorrimento, a seguito di rinuncia all'ammissione al tirocinio di alcuni candidati, ai fini della nomina a GOP

presso l'Ufficio del GdP di Roma e a nomina a VPO presso la Procura di Roma, le graduatorie degli idonei per il conferimento dell'incarico all'esito del tirocinio della sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Roma, le delibere del CSM di nomina degli idonei menzionate in atti ai fini della nomina a GOP presso l'Ufficio del GdP di Roma e ai fini della nomina a VPO presso la Procura di Roma e ai fini della nomina a GOP presso l'Ufficio del GdP di Ostia. – decreti del Ministro della giustizia di conferimento dell'incarico;

Vista la sentenza n. 213 del 31 dicembre 2025;

Ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati sopraindicati e rilevato l'elevato numero dei predetti controinteressati e letto l'art. 41, comma 4 c.p.a., il quale prevede che «quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità»;

Ritenuto, pertanto, i sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a., di autorizzare l'integrazione del contraddittorio, a mezzo di pubblici proclami, così come richiesto dal ricorrente, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero della Giustizia, dal quale risultino:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi del ricorso;
4. l'indicazione dei controinteressati;
5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6. l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti;

In ordine alle prescritte modalità, il Ministero della Giustizia ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti e della presente ordinanza – il testo integrale del ricorso stesso, dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustiziaamministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il Ministero della Giustizia:

- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti e la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- curi che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente

ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Vengono posti a carico della parte ricorrente, a mezzo di separato provvedimento collegiale, gli oneri conseguenti all'espletamento, da parte del Ministero della Giustizia, dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti del giudizio, a carico dell'Istituto stesso, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta.

Ritenuto di rinviare all'udienza pubblica del 27 gennaio 2027 per la discussione del merito del ricorso;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) ordina a parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione;

fissa l'udienza pubblica del 27 gennaio 2027 per la discussione del merito del ricorso e dei motivi aggiunti, riservandosi all'esito ogni provvedimento sull'ammissibilità dell'intervento spiegato da Iafolla Emanuela;

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Filippo Maria Tropiano, Consigliere, Estensore

Alberto Ugo, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Filippo Maria Tropiano

IL PRESIDENTE
Roberto Politi

IL SEGRETARIO